



# **COMUNE DI DECIMOMANNU**

**UFFICIO DEL SINDACO**

**SINDACO**

**Marongiu Anna Paola**

**ORDINANZA SINDACALE N.**

**6**

**in data**

**05/05/2020**

**OGGETTO:**

**PRESCRIZIONI COMUNALI ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE E  
PROFILASSI DELLE MALATTIE PARASSITARIE**



**ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 5.5.2020**

**OGGETTO: PRESCRIZIONI COMUNALI ANTINCENDIO E DI PREVENZIONE E PROFILASSI DELLE MALATTIE PARASSITARIE.**

**LA SINDACA**

**PREMESSO** che la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura;

**RILEVATO** che l'avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/1/2000 n. 353, ha emanato le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche il solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre 2020, il periodo in cui vige "*Lo stato di elevato rischio di incendio boschivo*";

**RITENUTO** indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l'igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo;

**CONSIDERATA** la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree;

**DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "*elevato pericolo di incendio boschivo*" (Art. 3 Allegato alla D.G.R. n. 22/3 del 23.04.2020).

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.L.) sul potere di ordinanza dei Sindaci;

**VISTO** l'art. 7 bis D. Lgs 18/08/2000 n. 267, relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL, stabilite nella misura compresa tra il minimo di euro 25,00 e il massimo di € 500,00;

**VISTA** la legge 689/1981, ed in particolare l'art. 16 comma 2 che dispone :<< *per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali o provinciali, la Giunta comunale o provinciale,*

*all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma>>*

**VISTA** la Deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 25/05/2012 recante la determinazione degli importi da pagare per le violazioni alle ordinanze inerenti la mancata pulizia dei lotti di terreno ineditati ed incolti o solo parzialmente edificati, dalle erbacce secche e da ogni oggetto che possa risultare foriero di pericoli per incendi e per la proliferazione di insetti e animali di qualsiasi genere pericolosi per la salute dell'uomo;

**VISTA** la Legge del 21 novembre 2000 n.353 "Legge quadro in materia di prevenzione incendi";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n.1265;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90.

### **ORDINA**

**Entro il termine perentorio del 31 maggio**, ai proprietari, agli affittuari, ai conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti all'interno o in adiacenza alle aree urbane, di provvedere ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie, erbe spontanee, fieno e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili.

Tali situazioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio dal 01 giugno al 31 ottobre.

### **AVVERTE**

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 come stabilito dalla con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/05/2012. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia antincendio previste nell'allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 22/3 del 23/04/2020;

La precedente ordinanza sindacale n. 7 del 19 giugno 2019 deve ritenersi abrogata e interamente sostituita dalla presente.

### **INFORMA**

Gli interessati che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

## **DEMANDA**

Per l'attuazione della presente ordinanza:

- Al Comando di Polizia Locale e alla Forze dell'Ordine, il controllo e il rispetto della presente ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, perseguendo i trasgressori a norma di legge;
- Al Responsabile del Settore V – di provvedere, con l'assistenza della Polizia locale e previo invio da parte del Comando accertatore, dell'elenco dei soggetti da esso individuati con i dati identificativi di ciascuno e il riferimento ai relativi mappali, all'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio;
- Al Responsabile del Settore V dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

## **DISPONE**

Di che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'albo pretorio del comune;
- inserita nel sito istituzionale [www.comune.decimomannu.ca.it](http://www.comune.decimomannu.ca.it);
- trasmessa:
  - alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari;
  - alla Città Metropolitana di Cagliari;
  - al Comando della Polizia Locale - SEDE;
  - al Comando Stazione Carabinieri – Decimomannu;
  - alla Stazione del Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale - Uta;
  - alle Ferrovie dello Stato – Cagliari;
  - al Responsabile del V Settore – sede
  - al Responsabile del IV Settore - sede

Decimomannu, li 05/05/2020

La Sindaca  
Dott.ssa Anna Paola Marongiu